

Presunzione 10% ex art. 9 Dlgs. 346/1990

Ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del DLGS 346-1990 "Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobili per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso".

Poiché ai sensi del comma l'attivo ereditario e' costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta a norma degli articoli 2, 3, 12 e 13, nell'ambito del detto attivo rientrano anche le somme di denaro depositate sui conti correnti, e, quindi, l'ufficio ha ragione a calcolare anche su quelli la presunzione del 10 %, che riguarda la mobilia, i gioielli e il denaro inteso come contante liquido presente, per esempio, in casa o in cassaforte.

Nel caso in cui nella dichiarazione di successione (con erede estraneo al de cuius) siano state indicate somme di denaro depositate su conti correnti bancari per un importo notevolmente superiore al 10% dell'attivo ereditario, secondo Voi scatta comunque la presunzione del 10%?

In altri termini:

- valore immobili: euro 500.000;

- ammontare delle somme di denaro depositate su conti correnti bancari: euro 100.000;

l'ufficio ritiene di maggiorare la base imponibile da 600.000 a 660.000: lo ritenete corretto???

Imposta di successione: presunzione

Applicabilità ai depositi bancari e postali

di Pietro Fiorillo

(in "il fisco" n. 11 del 15 marzo 1999, pag. 3818)

L'[art. 9](#), comma 2, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 [\(1\)](#), considera compresi nell'attivo ereditario, denaro, gioielli e mobili per un importo pari al 10 per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore salvo che da inventario analitico redatto a norma degli artt. 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso. La ratio di tale norma sta nel fatto che il denaro, i gioielli e la mobilia, rappresentano beni facilmente disperdibili e difficilmente individuabili che non possono essere sottratti all'imposta di successione.

L'istituto della presunzione già presente nell'art. 31 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3270, apre delle problematiche molto interessanti legate soprattutto all'espansione, evoluzione e trasformazione del termine "denaro" utilizzato dal legislatore.

Secondo gli attuali dettami legislativi dunque, colui che dichiara in successione depositi bancari o postali (libretti e conti correnti) in misura superiore alla presunzione, non potrà superarla, anzi si vedrà applicata quest'ultima anche su tali importi. Il denaro oggi non può più essere considerato nel senso rigido di moneta cartacea o metallica perché l'evoluzione dei tempi e le mutate esigenze di sicurezza sconsigliano di tenere in casa somme consistenti di denaro ed inoltre se ciò non bastasse, la L. 5 luglio 1991, n. 197 meglio conosciuta come legge antiriciclaggio vieta oltre certi limiti il trasferimento di denaro contante e di titoli al

portatore a meno che detto trasferimento non avvenga attraverso l'intermediazione degli istituti di credito o di aziende autorizzate, comminando in caso di violazione sanzioni molto severe.

Si pensi oggi all'importanza che assumono nella vita di tutti i giorni assegni, carte di credito eccetera per poter capire come il concetto di denaro non può più essere considerato nel senso rigido di moneta cartacea o metallica.

Una prima indicazione sul concetto di presunzione può essere ricavato dallo stesso art. 9 in commento e cioè la presunzione considerata assoluta dal testo unico del 1923 e dal D.P.R. n. 637 del 1972 diventa relativa in quanto può essere superata dall'inventario redatto ai sensi degli artt. 769 e seguenti del codice di procedura civile, ma ciò non basta giacché i depositi bancari e postali rimangono sempre fuori dalla presunzione. Una risposta potrebbe venire dalla risoluzione ministeriale [n. 270453](#) del 28 marzo 1981, che si potrebbe prestare ad una interpretazione sicuramente più al passo con i tempi sul concetto di denaro laddove si dice infatti che se dalla dichiarazione di parte o da inventario risulti indicata una somma superiore ad 10 per cento l'imposta sarà applicata sull'anzidetto ammontare essendo la presunzione assorbita nel maggiore importo dichiarato.

Tali considerazioni erano state già anticipate nella decisione [n. 1835](#) resa in data 11 giugno 1979 dalla Commissione tributaria centrale ed avallate dalla Commissione tributaria di I e II grado di Reggio Calabria nel 1985, presidente Adorno e nel 1989, presidente Ippolito.

Né d'altro canto a giustificazione dell'interpretazione rigida del concetto di denaro, potrebbe giovare il fatto che con il deposito bancario o postale il denaro ha acquistato il carattere di credito perdendo quello di contante visto che tale problema viene superato con l'adeguamento del diritto ai tempi e quindi con la diversa interpretazione del concetto di denaro considerando tale tutti quegli strumenti che possono essere utilizzati come mezzo di scambio corrente nella pratica comune e nel momento storico in cui viene in rilievo la loro utilizzazione.

Alla luce di queste considerazioni dunque libretti di deposito al portatore bancari e postali, conti correnti bancari e postali, sono da considerare denaro a tutti gli effetti e valgono a vincere la presunzione di cui all'[art. 9](#) del D.Lgs. n. 346/1990.

Un'ultima considerazione sull'inventario richiesto dalla norma per superare la detta presunzione: si tratta di uno strumento che per la sua complessità (richiesta al Pretore, nomina del cancelliere o del notaio, avviso agli interessati dell'inizio dell'inventario, eventuale nomina dello stimatore processo verbale eccetera) si scontra inevitabilmente con quel processo di semplificazione e "sburocratizzazione" che sta interessando il pianeta Fisco.

Per concludere, l'intero istituto della presunzione sarebbe da abolire se non da rivedere visto che tranne rare eccezioni nessuno tiene in casa ingenti somme di denaro e, come noi sappiamo, a norma dell'[art. 48](#) del citato D.Lgs. n. 346/1990 [\(2\)](#), l'istituto di credito o l'ufficio postale che ha in deposito il denaro del de cuius non può procedere ad alcuna operazione se non viene fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione della suddetta somma, e lo stesso discorso vale per i gioielli che, se di valore, vengono quasi nella generalità dei casi depositati presso cassette di sicurezza la cui apertura alla morte del concessionario, può avvenire solo in presenza di un

funzionario dell'Amministrazione finanziaria o del notaio che redige l'inventario.

Dunque alla luce delle suesposte considerazioni, almeno per il denaro (inteso in senso ampio) e per i gioielli, non ha più senso parlare di beni facilmente disperdibili e difficilmente individuabili, rimane il problema della mobilia, che da sola sicuramente non giustifica l'applicabilità della presunzione nella misura in cui è attualmente stabilita.

Note:

[\(1\) D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346](#)

[Art. 9](#)

Attivo ereditario

[\(2\) D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346](#)

[Art. 48](#)

Divieti e obblighi a carico di terzi